



STATUTO DI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (O.N.L.U.S.)

Su iniziativa del comitato direttivo dell'Associazione Tommy nel cuore rappresentato dal Presidente Paola Pellinghelli e con il voto favorevole dei soci intervenuti nella presente assemblea del 14.03.2015, è stata deliberata la adozione di un nuovo statuto sociale conforme a quanto previsto dal D. Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 in materia di **Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS**, regolata dal seguente

STATUTO SOCIALE

1) COSTITUZIONE E DURATA

E' costituita l'associazione "TOMMY NEL CUORE" **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale** in breve denominabile anche come associazione "**TOMMY NEL CUORE Onlus**". E' fatto obbligo all'Associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" a decorrere dalla data di perfezionamento di tutti gli adempimenti di legge.

La durata dell'associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'associazione, con il rispetto delle disposizioni dell'art. 18.

2) SEDE

L'Associazione ha sede in Parma Via Casalbaroncolo n. 27. Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero su delibera del Consiglio direttivo.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito della provincia di Parma non comporterà modifica statutaria e verrà effettuata con delibera del Consiglio direttivo.

3) OGGETTO E SCOPO

Associazione Tommy nel Cuore Onlus

Iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus n° prot. 64133 del 21/12/2015 R.U.

Strada per Casalbaroncolo, 27- 43122 Parma

C.F. 92138280349 P.I 02458540347

Mail: associazione@tommynelcuore.it



L'associazione non persegue in alcun modo finalità di lucro, ha struttura e contenuti democratici, opera in ambito territoriale esclusivamente ai fini di solidarietà civile e sociale ed ha lo scopo di aiutare minori, adolescenti e famiglie con minori svantaggiati, attraverso la cooperazione allo sviluppo, l'istruzione, l'assistenza sanitaria senza scopo di lucro, nel rispetto di quanto prevede l'art.10 c.5 del D. Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997.

In particolare, essa persegue i seguenti scopi:

- beneficenza, sia diretta che indiretta, a favore dei minori ed alle famiglie che versano in stato di comprovata difficoltà sia dal punto di vista economico e sociale sia dal punto di vista psico-fisico;
- tutela dei diritti civili riguardo ai minori e ai soggetti in comprovata difficoltà.

L'Associazione potrà inoltre realizzare iniziative utili al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare potrà organizzare eventi (quale corsa campestre, cene ed incontri culturali) per la raccolta di fondi per finanziare l'attività istituzionale. Tali eventi avranno carattere di occasionalità, verranno svolti in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche procedendo alla cessione/vendita di beni di modico valore. Tali eventi rientrano tra le attività connesse poste in essere dall'Associazione e devono rispettare i limiti posti dall'art.10 comma 5 del D.Lgs n.460/97.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

4) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

- b) Il fondo di dotazione dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci dell'associazione e da terzi a titolo di donazione, accertati ogni anno con l'approvazione del bilancio dell'associazione.
- c) Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- d) Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.
- e) L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
- f) dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- g) Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

5) FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Sono aderenti dell'associazione:

- i fondatori;

- i soci dell'associazione;
 - i benemeriti dell'associazione;
 - i beneficiari dell'associazione.
- b) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- c) L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- d) Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.
- e) Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
- f) Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.
- g) Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
- h) Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
- i) Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In

caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

- j) Chiunque aderisca all'associazione puo in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio dei secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
- k) In presenza di gravi motivi, chiunque può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- l'organo di revisione dei conti.

7) ASSEMBLEA

- a) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.
- b) L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 Marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e dell'organo di revisione;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio
- c) L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 5 aderenti o da almeno tre consiglieri oppure dall'organo di revisione dei conti. L'assemblea è comunque convocata a mezzo pubblicazione nel sito internet dell'associazione e avviso a mezzo posta elettronica comunicata a cura di ciascun socio e trascritta sul libro degli associati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica l'avviso di convocazione si intenderà perfezionato con la sola pubblicazione sul sito dell'associazione. L'assemblea sarà validamente costituita con la presenza di tanti associati rappresentanti almeno la metà più uno del loro numero complessivo; in seconda convocazione l'assemblea si reputerà validamente costituita con la presenza di almeno tre associati. L'avviso di convocazione, che dovrà contenere il luogo giorno ed ora sia della prima che della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere comunicato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compresi il presidente, il vice presidente e il

tesoriere. Il consiglio rimane in carica per 5 (cinque) anni, alla scadenza potrà essere confermato o nominato un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento essere sostituito con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

- b) I membri del consiglio direttivo decadono dalla carica in caso di interdizione, inabilitazione, o condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Il fallimento, anche se dovesse comportare incapacità o inabilitazioni previste dal presente articolo, in ogn caso non comporterà la decadenza dalla carica.
- c) Il consiglio direttivo può esercitare tutti i poteri necessari per il raggiungimento degli scopi associativi salvo le limitazioni poste dalla legislazione vigente e dal presente statuto.
- d) I poteri di rappresentanza della associazione possono essere delegati al presidente o al vicepresidente.
- e) Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

9) IL PRESIDENTE

- a) al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza difronte ai terzi ed anche in giudizio;
- b) al presidente dell'associazione compete sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato;
- c) il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica

l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;

- d) il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea corredandoli di idonee relazioni.

10) IL VICE PRESIDENTE

- a) Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

11) IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
- b) Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

12) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, dall'organo di revisione dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.

13) IL TESORIERE

- a) Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Le

funzioni potranno essere svolte dal Presidente della Associazione se, per la natura e complessità dell'incarico ciò fosse possibile.

14) ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

- a) L'organo di revisione dei conti, a discrezione dell'assemblea degli associati, potrà essere formato da un collegio di revisori dei conti composto da tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrerebbero in ogni caso di cessazione di uno o più membri effettivi) o da un revisore unico.
- b) L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
- c) Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compensò valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
- d) L'organo di revisione dei conti partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dà parere sui bilanci.

15) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- a) Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- b) I bilanci debbono restare, depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

16) AVANZI DE GESTIONE



- a) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- b) L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

17) SCIOLIMENTO

- a) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

18) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- a) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Parma.

19) LEGGE APPLICABILE

- a) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile, nonché al Dlgs n. 460/97.